

Le sanzioni al Regolamento 1099/2009

# Protezione degli animali durante l'abbattimento

Avv. Cristina La Corte

Decreto Legislativo 6 novembre 2013, n. 131 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali

Dal 1° gennaio 2013 è applicabile in ambito UE la disciplina dettata dal Regolamento 1099/2009, sull'abbattimento degli animali allevati o detenuti per la produzione di alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti, al fine di limitare, per quanto possibile, il dolore, l'ansia, la paura e la sofferenza che ne derivano.

Come si ricorderà il Regolamento comunitario detta la regola generale per cui gli animali devono essere abbattuti esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione.

L'abbattimento e le operazioni correlate sono effettuati esclusivamente da persone che abbiano un adeguato livello di competenze per l'esecuzione di dette operazioni senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.

In particolare, il Regolamento 1099/2009 istituisce la figura del "responsabile della tutela del benessere animale" designato per ogni macello (con esclusione dei macelli in cui sono macellati annualmente meno di 1.000 unità di mammiferi o di 150.000 volatili o conigli) con il compito di aiutare gli operatori a garantire la conformità del macello alle disposizioni di legge.



Il responsabile della tutela del benessere animale dipende direttamente dall'operatore e rende conto direttamente all'operatore per le questioni riguardanti il benessere degli animali. Egli può esigere che il personale del macello intraprenda le azioni correttive necessarie a garantire il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento.

Il responsabile della tutela del benessere animale tiene un registro dei provvedimenti adottati per migliorare il benessere animale nel macello in cui assolve le sue funzioni che deve essere conservato per almeno un anno e messo a disposizione dell'autorità competente su richiesta.

Con il D.Lvo in esame, il legislatore nazionale, in virtù della sua competenza esclusiva in materia, detta le sanzioni in caso di violazione della disciplina comunitaria sommariamente descritta.

Competente in materia di accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal decreto in esame sono il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende Unità Sa-

nitarie Locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

Le sanzioni previste sono di tipo amministrativo pecuniario, salvo che il fatto costituisca reato, il cui ammontare può variare in un ventaglio compreso tra un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 6.000 (salvo l'eventuale applicazione di sanzioni accessorie ove previste) e riguardano le seguenti violazioni:

- 1) **Violazioni riguardanti le prescrizioni generali per l'abbattimento e le operazioni correlate, la macellazione e le procedure operative standard.**
- 2) **Violazioni riguardanti le procedure di stordimento.** In questo caso si segnala che, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 6.000 euro, in caso di violazione della norma che prevede che l'abbattimento dell'animale debba avvenire solo previo stordimento conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all'allegato I, non si applica nel caso di utilizzo di particolari

metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, con chiaro riferimento ai metodi di macellazione halal (musulmana) e kosher (ebraica), a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello. Ciò posto, l'operatore che, nel caso di macellazione di animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, non comunica all'autorità sanitaria veterinaria territorialmente competente, per il successivo inoltro al Ministero della salute, di rispettare le condizioni previste dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Il citato art. 15/2 del Regolamento prevede che gli operatori garantiscano che tutti gli animali che sono abbattuti secondo particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi senza essere precedentemente storditi siano immobilizzati individualmente (i ruminanti meccanicamente).

**3) Violazioni riguardanti i dispositivi di immobilizzazione e di stordimento.**

**4) Violazioni riguardanti le prescrizioni sull'abbattimento degli animali destinati al consumo domestico privato e sulla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni.**

**5) Violazioni riguardanti le importazioni da Paesi terzi.**

**6) Violazioni riguardanti la configurazione, la costruzione e l'attrezzatura dei macelli.** A tal proposito si segnala che, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento, che a sua volta rinvia alle prescrizioni tecniche dell'allegato II in materia di configurazione e costruzione dei macelli nonché la relativa attrezzatura, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro ed è disposta la sospensione dell'attività da uno a tre mesi. L'autorità competente che, in occasione di un successivo controllo, accerta il perdurare della non conformità della configurazione, della costruzione e dell'attrezzatura del macello dispone la sospensione dell'attività fino all'avve-



nuto adeguamento. Fino all'8 dicembre 2019, la norma in esame si applica esclusivamente ai nuovi macelli o a qualsiasi nuova configurazione, costruzione o attrezzatura che non sono entrati in funzione prima del 1° gennaio 2013.

**7) Violazioni riguardanti il maneggiamento e le operazioni di immobilizzazione nei macelli.**

**8) Violazioni riguardanti le procedure di controllo nei macelli.**

**9) Violazioni riguardanti la figura del responsabile della tutela del benessere animale.**

*C. La Corte*

*Studio Avvocato Gaetano Forte*



## IMPIANTI DI ASCIUGAMENTO E STAGIONATURA SALUMI



[www.icscond.it](http://www.icscond.it) e-mail: [info@icscond.it](mailto:info@icscond.it)

*La giusta dose di tecnologia.*

FORNI COTTURA MORTADELLE ASCIUGAMENTI E STAGIONATURA SALUMI CONDIZIONAMENTI SALE LAVORAZIONE CELLE FRIGORIFERE  
I.C.S. di Vanni Sprocatti & C. s.n.c. Via Lavacchi, 1733/E - 41038 S. Felice S/P (MODENA) Tel. 0535 82351 Fax 0535 81058